

Edizione di mercoledì 10 Febbraio 2021

CASI OPERATIVI

Superbonus e visto di conformità: quali controlli sono richiesti?

di EVOLUTION

ACCERTAMENTO

Inutilizzabili solo i documenti non esibiti a fronte di una puntuale richiesta

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Autotrasportatori: incentivi per la formazione al via dal 15 febbraio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione parziale: criteri di ripartizione dell'agevolazione Ace

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

DICHIARAZIONI

Le novità in materia di oneri detraibili del modello 730/2021

di Luca Mambrin

CASI OPERATIVI

Superbonus e visto di conformità: quali controlli sono richiesti?

di **EVOLUTION**

DIGITAL

Master di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE

[Scopri di più >](#)

Quali tipi di controllo deve effettuare il professionista ai fini del rilascio del visto di conformità?

Il D.L. 34/2020, convertito con modificazione dalla L. 77/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. superbonus).

L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha, inoltre, previsto, per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al superbonus), la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ACCERTAMENTO

Inutilizzabili solo i documenti non esibiti a fronte di una puntuale richiesta

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ATTI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA: METODOLOGIE, TERMINI DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di accertamento, l'**omessa esibizione** da parte del contribuente dei **documenti** in sede amministrativa determina l'**inutilizzabilità** della successiva produzione **in sede contenziosa** solo ove l'amministrazione **dimostr**i che vi era stata una **puntuale richiesta** degli stessi, accompagnata dall'**avvertimento** circa le **conseguenze** della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico **comportamento doloso** volto ad eludere la verifica.

È questo l'interessante **principio di diritto** sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 3090, depositata ieri 9 febbraio 2021**, la quale si innesta nel solco tracciato dalle **Sezioni Unite** sin dalla **sentenza n. 45/2000**.

La vicenda trae origine da una **verifica fiscale**, cui seguiva la notifica di un **avviso di accertamento** ai fini Ires e Irap, che recuperava a tassazione, ai fini che qui rilevano, **l'ammortamento di beni strumentali**, in quanto effettuato con **coefficienti superiori** a quelli massimi, anche alla luce del fatto che **la società non aveva esibito in sede di verifica i documenti attestanti le modalità di utilizzo dei beni che giustificassero coefficienti più elevati**.

La **Commissione tributaria regionale** della Lombardia, su appello dell'Agenzia delle entrate, riformava la sentenza di primo grado, che aveva dato ragione alla società contribuente, confermando la **legittimità dell'avviso di accertamento impugnato**.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato **l'inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio in violazione dell'articolo 33 D.P.R. 600/1973**.

In particolare, questi evidenziava che la CTR della Lombardia avesse errato a ritenere non utilizzabili i documenti, poiché la disposizione non appena citata ne sancisce l'inutilizzabilità

quando il contribuente ha “**rifiutato**” di esibirli durante la verifica, ma il rifiuto presuppone una **specifica esplicita richiesta di esibizione** da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno rammentato l’abrogato regime di **ammortamento accelerato**, previsto sino al 31.12.2007 dall’[articolo 102, comma 3, D.P.R. 917/1986](#) per i beni soggetti ad un più intenso utilizzo, evidenziando che **l’onere della prova del requisito di tale regime speciale di ammortamento grava sul contribuente**.

Ciò detto, la Corte di Cassazione ha affermato che la **doglianza** avanzata dal contribuente è **fondata** alla luce dell’[articolo 33 D.P.R. 600/1973](#), poiché nella specie si era in presenza di una **verifica fiscale**, il quale rinvia a sua volta all’[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#).

Quindi, va ribadito il principio già sancito dai giudici di vertice con [ordinanza n. 7011/2018](#), secondo cui **il documento è inutilizzabile in sede contenziosa solo quando l’amministrazione finanziaria provi che, nel corso di una verifica fiscale, il contribuente abbia rifiutato l’esibizione a fronte di una puntuale richiesta da parte dei verificatori, per cui la mera omissione si rivela insufficiente**.

Inoltre, si rileva che la **Suprema Corte**, con [sentenza n. 10527 del 28.04.2017](#) (cfr., **SS.UU., sentenza n. 45/2000**), aveva già precisato che: perché la **dichiarazione**, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la **preclusione** a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre:

- la sua **non veridicità** o, più in generale, il suo concretarsi – in quanto diretta ad impedire l’ispezione del documento – in un **sostanziale rifiuto di esibizione**, accettabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni;
- la **coscienza** e la **volontà** della **dichiarazione** stessa;
- il **dolo**, costituito dalla **volontà** del contribuente **di impedire** che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata **l’ispezione** del documento; pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma **anche se imputabile a colpa**, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione.

In definitiva, la **dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti**, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un **accesso**, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento, solo ove sia **non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa**, così integrando un **sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale**.

AGEVOLAZIONI

Autotrasportatori: incentivi per la formazione al via dal 15 febbraio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

Scopri di più >



È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 23.01.2021, recante le disposizioni attuative per accedere agli **incentivi per la formazione professionale destinati al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2021**.

In base all'[**articolo 3, comma 1**](#) del citato D.M. 23.01.2021, **possono proporre domanda di accesso ai contributi:**

a) le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi** aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal [**Regolamento \(CE\) n. 1071/2009**](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente **con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate**, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le **strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo** ai sensi del [**comma 5-bis dell'articolo 1 D.L. 16/1987**](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 132/1987, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

Il **contributo massimo erogabile** per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

- **15.000 euro** per le microimprese che occupano meno di 10 unità;
- **50.000 euro** per le piccole imprese che occupano meno di 50 unità;
- **130.000 euro** per le medie imprese che occupano meno di 250 unità;

- **200.000 euro** per le grandi imprese che occupano un numero pari o superiore a 250 unità.

I **raggruppamenti di imprese** possono ottenere un contributo pari alla **somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese**, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, **con un tetto massimo di 800.000 euro**.

L'**istanza di accesso ai contributi per l'annualità 2021**, compilata utilizzando esclusivamente la **procedura telematica** disponibile sul sito della società R.A.M. S.p.A, va sottoscritta con firma digitale da parte dell'impresa richiedente.

Ogni impresa ha, inoltre, l'onere di inviare via pec la struttura del calendario delle lezioni in formato editabile.

Le domande per accedere ai contributi dovranno essere trasmesse all'indirizzo **ram.formazione2021@pec.it a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021**.

Per la **determinazione del contributo** occorre tener conto dei seguenti **massimali**:

- a) **ore di formazione**: 30 ore per ciascun partecipante;
- b) **compenso della docenza in aula**: 120 euro per ogni ora;
- c) **compenso dei tutor**: 30 euro per ogni ora;
- d) **servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati**: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, **le spese complessive riferite all'attività didattica**, ossia personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzi per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, **dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili**.

Relativamente ad ogni progetto formativo, **considerando l'attuale stato di emergenza sanitaria**, la formazione a distanza costituisce la **modalità di svolgimento preferenziale dei corsi**. I corsi svolti utilizzando strumenti informatici devono possedere **determinate caratteristiche**, tra cui:

- **riprsa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori** consentendo, inoltre, la **condivisione dei documenti**;
- l'intero corso deve essere **video registrato e conservato per cinque anni**, consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti ed i partecipanti devono previamente essere **identificati con acquisizione di copia del documento di identità**, e per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito

profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza.

L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà **al termine della realizzazione del progetto** formativo, che dovrà essere completato entro il **termine perentorio del 6 agosto 2021**. Entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata in via telematica specifica **rendicontazione dei costi sostenuti** secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanzate in originale o copia conforme.

A tale documentazione deve essere allegata una **relazione di fine attività** debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.

Infine, la documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere **certificata da un revisore legale indipendente** e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2012 e successive modifiche; il relativo costo potrà essere rendicontato **tra i costi per i servizi di consulenza**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione parziale: criteri di ripartizione dell'agevolazione Ace

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Seminario di specializzazione

LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In una **recente risposta, non pubblica**, a istanza d'interpello, la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha fornito utili **precisazioni sui criteri di ripartizione dell'agevolazione Ace tra società scissa e società beneficiaria**, a seguito di un'operazione di **scissione parziale**.

Il caso oggetto della succitata istanza d'interpello riguarda un'operazione di **scissione parziale, non proporzionale**, eseguita **da una società di capitali a beneficio di una neocostituita** altra società di capitali, con efficacia dal giorno dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle imprese (24 ottobre 2019), mediante la quale è stato trasferito un **compendio patrimoniale composto** – tra gli altri elementi – da una **partecipazione in una società prima integralmente partecipata dalla scissa e dal credito di finanziamento alla stessa concesso**.

Ferma restando l'assenza di una specifica disciplina normativa volta a regolamentare gli effetti derivanti dalle **operazioni straordinarie** ai fini dell'agevolazione Ace e il mero rimando, contenuto nella [circolare AdE 12/E/2014](#), a quanto laconicamente precisato dal Ministero delle Finanze con la [circolare 76/1998](#) per l'analogia disciplina "DIT" – secondo cui nell'ambito delle operazioni di **scissione societaria**, sia totali che parziali, "[...] il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito, è individuabile nella disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 123-bis del Tuir, nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella società scissa" – i dubbi interpretativi oggetto di chiarimento erano i seguenti:

1. al criterio di ripartizione dell'agevolazione Ace, tra la scissa e la società beneficiaria, a seguito del perfezionamento di una scissione parziale, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 173, comma 4, Tuir](#) e dall'[articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 03.08.2017](#), ovverosia se sia corretto considerare l'agevolazione Ace come di pertinenza esclusiva della società scissa per i giorni compresi tra l'inizio del periodo d'imposta (1° gennaio 2019) e il giorno anteriore alla data di efficacia giuridica della

scissione (23 ottobre 2019), senza che si renda necessario eseguire alcun ragguglio alla durata del periodo d'imposta, **nonché ripartire l'agevolazione residua**, afferente i giorni compresi tra la data di efficacia giuridica della scissione, coincidente con la data di costituzione della beneficiaria (24 ottobre 2019), e la data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre 2019), **in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile "trasferite" alla neocostituita beneficiaria e "rimaste" presso la scissa**, senza che si renda necessario eseguire alcun ragguglio alla durata del periodo d'imposta;

2. al criterio di ripartizione tra la scissa e la società beneficiaria, ai sensi dell'[articolo 173, comma 4, Tuir](#), delle cd. "sterilizzazioni" della base di calcolo dell'Ace afferenti la partecipazione nella propria controllata, prima detenuta dalla scissa, e il credito verso la stessa vantato, con specifico riguardo a quanto previsto per i **conferimenti** e per i **crediti di finanziamento** dall'[articolo 10, commi 2 e 3, lett. c, del D.M. 03.08.2017](#), ovvero **se sia corretto**, per il periodo compreso tra la data di efficacia giuridica della scissione (24 ottobre 2019) e il 31 dicembre 2019, nonché per i periodi d'imposta successivi, **attribuire alla società beneficiaria della scissione, in ragione del "criterio per connessione specifica"** di cui dall'[articolo 173, comma 4, Tuir](#), **le sterilizzazioni della base di calcolo dell'Ace afferenti la società prima integralmente partecipata dalla scissa e relative ai conferimenti e all'incremento dei finanziamenti infragruppo (ex articolo 10, commi 2 e 3, lett. c, del D.M. 03.08.2017)**, dal momento che alla beneficiaria della scissione sono state trasferite sia la partecipazione in tale società, sia il credito di finanziamento verso la medesima vantato, cui sono intimamente e indissolubilmente connesse le predette sterilizzazioni.

Nel caso di specie, la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non condivisibile la soluzione interpretativa ipotizzata dal contribuente con riguardo al dubbio interpretativo sub. a), sostenendo che "[...] debba essere oggetto di ripartizione tra le due società anche la base Ace già esistente presso la società scissa al momento del perfezionamento dell'operazione"; è stato invece confermato che, "Nel caso di specie, il periodo di imposta della società istante, corrispondente all'anno solare 2019, non subisce interruzioni [...], essendo la scissione parziale e non totale. Da ciò consegue che non sarà necessario raggagliare l'entità del "nuovo capitale proprio" alla durata del periodo di imposta al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale".

Tale **tesi interpretativa**, tuttavia, **non appare del tutto convincente**, considerato che sarebbe potenzialmente idonea a far emergere talune **distorsioni** nell'attribuzione del beneficio Ace tra il soggetto *dante causa* e il soggetto *avente causa* dall'operazione straordinaria nell'esercizio di perfezionamento dell'operazione: seguendo tale criterio, infatti, **non è garantita la necessaria invarianza del complessivo beneficio Ace per tale esercizio**, cosicché non risulta adeguatamente valorizzata l'effettiva patrimonializzazione complessiva, per l'intero periodo d'imposta, a beneficio dell'attività d'impresa svolta sia dalla scissa, sia dalla beneficiaria, senza soluzione di continuità, **configgendo così con il principio di neutralità** che dovrebbe invece informare la fiscalità di tali operazioni.

La Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha condiviso, invece, la soluzione interpretativa ipotizzata dal contribuente con riguardo al dubbio interpretativo sub. b), precisando che le sterilizzazioni della base Ace, “[...] specificamente afferenti la partecipazione in [...], essendo stata trasferita a [...] s.p.a. nel 2019, per effetto della scissione, la totalità del capitale di tale società, si ritiene che **tali posizioni saranno da considerare anch'esse integralmente trasferite alla beneficiaria**, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 173 sopra richiamato. Ciò non solo per il periodo compreso tra la data di efficacia giuridica della scissione e la fine del periodo di imposta, ma anche per il lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di efficacia giuridica della scissione (24 ottobre 2019), nonché per le eventuali eccedenze pregresse di base ACE non utilizzate, oggetto di riporto in dichiarazione da parte della scissa”.

È stato, quindi, confermato che esiste una **diretta connessione**, nell'accezione di cui all'[articolo 173, comma 4, Tuir](#), tra la posizione giuridica soggettiva rappresentata dalla sterilizzazione prevista per i conferimenti in denaro eseguiti a beneficio di una società controllata (*ex articolo 10, comma 2, D.M. 03.08.2017*) e la partecipazione prima detenuta in tale società, così come tra la sterilizzazione prevista per **l'incremento dei crediti di finanziamento verso la medesima società controllata** (*ex-articolo 10, comma 3, lett. c, D.M. 03.08.2017*) e il credito prima vantato verso tale società.

Nonostante non fosse oggetto di chiarimento a seguito dell'istanza di interpello, parrebbe derivarne che **la connessione** di cui sopra, *ex articolo 173, comma 4, Tuir*, potrebbe essere intravista anche nelle seguenti ulteriori fattispecie:

- la **sterilizzazione** prevista per l'incremento della consistenza dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010 (*ex articolo 5, comma 3, D.M. 03.08.2017*);
- **l'elemento negativo** nel calcolo dell'agevolazione Ace rappresentato dalla riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie (*ex articolo 5, comma 4, D.M. 3/8/2017*);
- il **vincolo di indisponibilità su alcune riserve**, venuto meno il quale tali riserve assumono rilevanza ai fini dell'Ace (*ex articolo 5, comma 6, D.M. 03.08.2017*) e l'elemento cui risulta correlato (si pensi, ad esempio, alla **riserva da valutazione delle partecipazioni** con il metodo del patrimonio netto o alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi);
- la **sterilizzazione prevista per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni** in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo (*ex articolo 10, comma 3, lett. a, D.M. 03.08.2017*);
- la **sterilizzazione prevista per l'acquisto di aziende o rami di aziende** già appartenenti ai soggetti del gruppo (*ex articolo 10, comma 3, lett. b, D.M. 03.08.2017*);

fattispecie sulla quali, tuttavia, si **auspicano le necessarie conferme dell'Amministrazione finanziaria**.

DICHIARAZIONI

Le novità in materia di oneri detraibili del modello 730/2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730/2021, a valere sui redditi 2020.

In materia di oneri detraibili da indicare **nella sezione I del quadro E** si analizzano, di seguito, le principali **novità**:

- è stata introdotta una **nuova detrazione** d'imposta nella misura del **30%** per un **importo non superiore ad euro 30.000** per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'**anno 2020**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**. Ai fini della **valorizzazione delle erogazioni in natura**, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019, che prevedono l'utilizzo del criterio del **valore normale** al bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'**articolo 9 Tuir**, mentre nel caso di **erogazione liberale** avente ad oggetto un **bene strumentale** l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale** all'atto del trasferimento. Tali oneri devono essere indicati nei **righe E8-E10 del quadro E del modello 730/2021** e vanno identificati con il **codice "72"**;
- è stata introdotta una **nuova detrazione** nella misura del **90%** per le spese sostenute per i **premi** relativi alle **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla **cessione ad un'impresa di assicurazione** del credito d'imposta relativo agli **interventi sisma bonus** per cui si può fruire della **percentuale di detrazione del 110%**. Le istruzioni alla compilazione precisano che non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella **zona sismica 4** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,

pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. Per l'indicazione di tali premi assicurativi nei **righi E8-E10** del **quadro E** del **modello 730/2021** va utilizzato il **codice "81"**;

- per l'anno 2020 è stato innalzato ad **euro 500 euro** l'ammontare **massimo detraibile** per le **spese veterinarie** sostenute per la **cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva**. La detrazione viene comunque calcolata sulla parte che supera l'importo della franchigia di 129,11 euro. Tali spese vanno indicate nei **righi E8-E10** con il **codice "29"**.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di **600 euro**, nel rigo andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 371 euro.

In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali **novità** applicabili a decorrere dal 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ([articolo 1, comma 629, L. 160/2019](#)) ha disposto che le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15 Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**. In particolare:

- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**;
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Tale previsione non si applica, e pertanto la detrazione spetta per l'intero importo, per le seguenti spese:

- **interessi passivi prestiti/mutui agrari;**
- **interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;**
- **spese sanitarie.**

Le istruzioni alla compilazione del **modello 730/2021** riportano una tabella con l'elencazione delle spese per le quali la **detrazione varia in base al reddito**.

Codice onere	Descrizione	Codice onere	Descrizione
12	Spese d'istruzione	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
13	Spese universitarie	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
14	Spese funebri	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato

15	Spese per assistenza personale	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
16	Attività sportive dei ragazzi	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
17	Intermediazioni immobiliare	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	44	Spese per minori o maggiorenni con Dsa
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	61	Erogazioni liberali a favore delle Onlus
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione
29	Spese veterinarie	E14 (rgo)	Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale

Infine la stessa Legge di Bilancio 2020, al [comma 679](#), ha previsto che, dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta linda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari). La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionali.

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del perceptor delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.